



SEDE DI BOLOGNA (240)
DIVISIONE VIGILANZA (025)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 1 5

Oggetto Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici. Chiarimenti sul trattamento prudenziale di alcune esposizioni.

Sono pervenuti alcuni quesiti in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di rischio di credito e di tecniche di attenuazione del rischio di credito alle esposizioni creditizie che beneficiano degli interventi urgenti - previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74 ⁽¹⁾ - in favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici.

In particolare, sono stati chiesti chiarimenti sui riflessi prudenziali dell'articolo 8, comma 1, punto 9, del D.L. n. 74/2012 il quale ha disposto, fino al 30 settembre 2012, la sospensione:

- del "pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi";
- dei "canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici".

La medesima norma ha, inoltre, precisato che: "Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile,

⁽¹⁾ "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".



anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei Rischi" ⁽²⁾.

In relazione a questa previsione, è stato chiesto se - durante il periodo di sospensione dei pagamenti previsto dal decreto-legge - le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 TUB possano:

- qualora adottino i sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, continuare a utilizzare il rating attribuito prima del sisma alle controparti residenti od operanti nei Comuni individuati nel D.L. 74/2012, senza procedere alla sua revisione a seguito del terremoto ⁽³⁾;
- relativamente alle esposizioni garantite da immobili, essere esonerati, a prescindere dalla metodologia utilizzata ai fini del calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, dall'onere di sorveglianza del valore degli immobili da effettuare durante la vita del finanziamento, condizione necessaria per poter usufruire del trattamento prudenziale preferenziale ⁽⁴⁾.

Al riguardo, tenuto conto di quanto previsto dal richiamato decreto-legge e avuta presente la condizione eccezionale di emergenza in atto nei territori colpiti dal terremoto, durante il periodo di sospensione dei pagamenti previsto dal D.L. 74/2012 le banche e gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB possono continuare a:

- utilizzare, a fini prudenziali, il rating attribuito internamente alle imprese prima del sisma, senza per il momento procedere a rivederlo per tenere conto degli effetti del terremoto sul merito di credito del debitore;
- applicare il trattamento prudenziale preferenziale alle esposizioni garantite da immobili situati nei Comuni individuati nel D.L. 74/2012 anche senza procedere alla verifica periodica del valore degli immobili stessi, purché

⁽²⁾ L'art. 1218 c.c. ("Responsabilità del debitore") stabilisce che: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

⁽³⁾ Per l'obbligo di revisione periodica dei rating cfr. Circ. 263 *Nuove disposizioni di vigilanza per le banche*, Tit. II, Cap. 1, Parte Seconda, Sez. IV, par. 2, e Circ. 216 *Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco speciale»*, Parte Prima, Cap. 5, Sez. III, par. 3.3.

⁽⁴⁾ Cfr. Circ. 263, Tit. II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV, par. 1, e Tit. II, Cap. 2, Parte Prima, Sez. IV, par. 2 e Circ. 216, Parte Prima, Cap. 5, Sez. IV.



siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa prudenziale ⁽⁵⁾.

Nel far riserva di ulteriori comunicazioni in relazione ad eventuali modifiche del quadro normativo sopra descritto, si inviano distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE REGGENTE

firma 1

⁽⁵⁾ Si considerano sospesi gli obblighi di verifica previsti dalla normativa anche relativamente ad altri beni materiali vincolati a garanzia di cui abbiano tenuto conto le banche e gli intermediari finanziari autorizzati all'utilizzo a fini prudenziali dei sistemi interni IRB (cfr. Circ. 263, Tit. II, Cap. 2, Parte Prima, Sez. IV, par. 3.2 e Circ. 216, Parte Prima, Cap. 5, Sez. III, par. 3.3).